



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 maggio 2011 n.77

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 57, lettera b) della Legge 21 dicembre 2009 n.168;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 2 maggio 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLEGAMENTO DEGLI ALLARMI CON LA GENDARMERIA

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità del presente decreto)

Il presente decreto regola il collegamento degli allarmi di uffici, opifici, strutture ed abitazioni private con la Centrale Operativa della Gendarmeria. Nulla potrà essere imputato al Corpo della Gendarmeria per eventuali mancati interventi a fronte di una segnalazione di allarme, in caso di interventi simultanei o altri impedimenti che occorressero alla Gendarmeria.

Art. 2

(Tipologia dei collegamenti)

I collegamenti con la Centrale Operativa della Gendarmeria possono essere realizzati o con il sistema punto/punto oppure con il collegamento telefonico diretto ad apposito numero della Centrale.

La realizzazione dell'impianto con il sistema punto/punto, la sua manutenzione e quanto necessari per il suo funzionamento è a totale carico dell'utente.

Art. 3

(Contratto di vigilanza)

Per poter attivare il collegamento di allarme con la Centrale Operativa della Gendarmeria, il richiedente, persona fisica o giuridica, deve aver previamente sottoscritto, con una società/Ditta privata, un contratto di vigilanza per la struttura che intende tutelare.

Art. 4 *(Canone)*

Il collegamento con la Centrale Operativa della Gendarmeria è soggetto al pagamento di un canone annuo. Lo stesso deve esser corrisposto prima del primo collegamento e per gli anni successivi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Qualora il canone non sia versato nei termini indicati sarà intesa la volontà esplicita del soggetto alla rinuncia al collegamento.

L'ammontare annuale del canone è il seguente:

- per le attività economiche euro 1.000,00= (mille);
- per gli studi professionali euro 500,00= (cinquecento);
- per le abitazioni private euro 350,00= (trecentocinquanta);
- per gli istituti di credito euro 1.000,00= (mille), oltre a euro 250= (duecentocinquanta) per ogni ulteriore sportello e/o struttura sino ad un massimo di euro 3.000,00= (tremila) annui.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato tramite bonifico sul c/c bancario di gestione intestato all'Ecc.ma Camera presso Banca Centrale della Repubblica di San Marino con causale "collegamento allarme alla Centrale Operativa Gendarmeria da attività economica, ovvero studio professionale, ovvero abitazione privata, ovvero istituto di credito (indicando il numero di ulteriori sedi)", con l'importo corrispondente alla categoria, che andrà regolarizzato sul capitolo di Bilancio dello Stato 575 denominato "Proventi servizi corpi militari per attività sportive, ricreative e di vigilanza".

Art. 5 *(Esenzioni)*

Sono esenti dal pagamento del canone gli uffici dello Stato.

Art. 6 *(Modalità di richiesta/autorizzazione attivazione collegamento)*

L'autorizzazione al collegamento è rilasciata per iscritto dal Comandante della Gendarmeria, previa presentazione al Comando Centrale di apposita richiesta di collegamento in cui saranno indicati:

- le generalità complete e tutti i recapiti del soggetto richiedente e di almeno altri 2 soggetti che fungeranno da Reperibili in caso di necessità;
- l'indirizzo dettagliato del bene da tutelare e la relativa tipologia;
- copia di idoneo contratto di vigilanza privata sul bene da tutelare, di durata annuale o pluriennale;
- copia di idoneo contratto di manutenzione del sistema di allarme e del collegamento, di durata annuale o pluriennale;
- quietanza di pagamento del canone annuale.

Sarà cura del richiedente comunicare al Comando Gendarmeria, ogni variazione degli elementi sopra richiesti che dovranno essere sempre aggiornati a pena della decadenza dell'autorizzazione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al collegamento, dovrà essere prodotta al Comando Gendarmeria idonea documentazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti, sopra riportati, nonché ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone annuale.

Il Comandante della Gendarmeria, in caso di inadempienze dell'utente o altri disservizi creati a causa dello stesso, potrà disporre in ogni momento la revoca dell'autorizzazione al collegamento, notificando l'atto di revoca al destinatario con 10 giorni di anticipo rispetto alla sua effettiva applicazione; l'utente potrà richiedere un nuovo collegamento anche nell'anno in corso previo pagamento di un nuovo canone annuale.

Art. 7
(Sanzioni)

I soggetti che abusivamente si collegheranno alla Centrale Operativa della Gendarmeria, ovvero che non ne cureranno la disabilitazione, saranno passibili di una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 200 (duecento) per il primo accertamento e ad euro 400 (quattrocento) per gli accertamenti successivi.

Art. 8
(Norma transitoria)

I soggetti che intendano collegarsi alla Centrale Operativa della Gendarmeria per il corrente anno saranno tenuti al pagamento del canone di importo pari alla metà dell'importo indicato all'articolo 4.

I soggetti che all'entrata in vigore del presente decreto intendano continuare ad avvalersi del collegamento già in essere con la Centrale Operativa della Gendarmeria dovranno produrre al Comando Gendarmeria quanto richiesto al precedente articolo 6 entro il termine perentorio del 30 giugno 2011. Qualora la domanda di collegamento non sia perfezionata nel predetto termine si intenderà che gli interessati abbiano rinunciato al collegamento precedentemente in essere.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 maggio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta